

## LE RADICI CONCILIARI DELLE PRELATURE PERSONALI

Il decreto *Presbyterorum ordinis*, approvato nell'ultima sessione del Concilio Vaticano II, stabiliva nel suo numero 10: «E lì dove ciò sia reso necessario da motivi apostolici, si faciliti non solo una funzionale distribuzione dei presbiteri, ma anche l'attuazione di peculiari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali in certe regioni o nazioni o addirittura in tutto il mondo. A questo scopo potrà essere utile la creazione di seminari internazionali, peculiari diocesi o prelatore personali, e altre istituzioni del genere, cui potranno essere iscritti o incardinati dei presbiteri per il bene di tutta la chiesa, secondo norme da stabilirsi per ognuna di queste istituzioni, e rispettando sempre i diritti degli ordinari del luogo»<sup>1</sup>. L'introduzione della figura delle prelatore personali costituiva una novità nell'organizzazione ecclesiastica, che non è passata inosservata dalla dottrina teologica e soprattutto da quella canonistica, dovuta non solo al cambiamento organizzativo, ma anche alla rilevanza pratica avuta, essendo stata lo strumento adoperato per far fronte al fenomeno pastorale dell'Opus Dei<sup>2</sup>.

Esistono degli studi che hanno analizzato più o meno dettagliatamente *come* si arrivò nel Concilio a maturare l'idea di proporre l'erezione delle prelatore personali laddove le ragioni dell'apostolato lo consigliassero<sup>3</sup>. In questo lavoro mi propongo di approfondire piuttosto il *perché* si giunse a questa soluzione, quali furono le circostanze storiche e i presupposti dottrinali che permisero o condussero i Padri conciliari ad arrivare a questa decisione. In un secondo momento cercherò di esaminare come sia stata recepita nella legislazione canonica e nella dottrina questa previsione del Vaticano II.

### I. I precedenti della previsione conciliare della creazione di prelatore personali

#### 1. *Necessità pastorali*

Il citato testo del decreto *Presbyterorum ordinis* proponeva le menzionate novità organizzative come conseguenza della necessaria revisione dell'incardinazione. Questo istituto fa parte indubbiamente di ciò che è stato chiamato il *nervus disciplinae ecclesiasticae*, e, infatti, il decreto conciliare lasciava chiaro che esso dovesse rimanere in vigore, ma in maniera riformata. Occorre tenere presente che nella legislazione canonica preconciliare l'incardinazione aveva come finalità principale quella di garantire il vincolo gerarchico del chierico con l'autorità ecclesiastica. Assieme all'elemento disciplinare esisteva la preoccupazione di garantire il sostentamento economico del clero. Le necessità pastorali rimanevano come un elemento di secondo ordine nella configurazione dell'incardinazione, rispetto ai fattori disciplinare ed economico.

Il *Presbyterorum ordinis* dà un taglio netto a questa impostazione e converte le esigenze apostoliche nel criterio principale dell'organizzazione pastorale della Chiesa, fino al punto che, come si è visto, apre alla possibilità di creare «peculiares dioeceses vel praelaturae personale et alia huiusmodi». Parlare nel 1965 di prelatore «personali» comportava fare uno strappo al criterio organizzativo della territorialità, considerato fulcro del sistema, poiché nella legislazione allora

---

<sup>1</sup> La possibilità di creare prelatore personali è contemplata anche nel decreto *Ad gentes*, nn. 20 e 27, in nota.

<sup>2</sup> Si può consultare in [www.prelaturaspersonales.org](http://www.prelaturaspersonales.org) una lista ben elaborata delle bibliografia sul tema.

<sup>3</sup> Cfr., per esempio, J. MARTÍNEZ-TORRÓN, *La configuración jurídica de las Prelaturas personales en el Concilio Vaticano II*, Pamplona: Eunsa, 1986, pp. 101-269.

vigente le prelature conosciute (le prelature *nullius dioecesis*) erano territoriali, come le diocesi<sup>4</sup>. Infatti, le prelature erano concepite come territori svincolati da una diocesi per ragioni storiche o perché trattavasi di un territorio in cui la presenza della Chiesa non era ancora consolidata fino al punto di poter contare su un clero autoctono<sup>5</sup>, affidato alla cura pastorale di un prelado coadiuvato da altri sacerdoti; se si assegnava ad un istituto religioso il compito di disporre sacerdoti sufficienti per l'attenzione di quel territorio, si parlava di "prelature regolari", mentre che negli altri casi erano denominate "prelature secolari"<sup>6</sup>. Si tratta ora di scoprire quali necessità apostoliche e quali esperienze pastorali portarono i Padri conciliari a porsi l'ipotesi di istituire prelature *cum aut sine territorio*<sup>7</sup>, per finire con la proposta di un cambiamento così notevole: la creazione di prelature delimitate dal tipo di persone che le compongono, anziché attraverso i confini territoriali.

Risulta agevole constatare che, nonostante la promulgazione del Codice di diritto canonico del 1917, il quale confermava il sistema organizzativo territoriale, il secolo XX è stato caratterizzato da una serie di fenomeni che sbocciarono in alcuni casi nella creazione di giurisdizioni personali e in altri nell'instaurazione di un'organizzazione pastorale che quasi richiedeva la presenza di una giurisdizione personale. Per esempio, poco dopo l'entrata in vigore del Codice piano-benedettino, la Santa Sede nominò un prelado in Italia affinché si occupasse dell'attenzione dei profughi, conferendogli la potestà sufficiente per garantire l'assistenza pastorale di quei fedeli da parte dei sacerdoti delle stesse nazionalità<sup>8</sup>.

Un settore pastorale importante, che, come dopo si vedrà, venne preso espressamente in considerazione dal Concilio, è quello relativo al mondo militare. Fin da tempi antichi la Chiesa ha organizzato un'attenzione pastorale speciale in favore dei fedeli dedicati a servire nelle forze armate<sup>9</sup>. Nel 1910 venne eretto il primo vicariato militare in modo stabile<sup>10</sup>. Un passo importante si ebbe durante il pontificato di Pio XII, mediante l'Istruzione della S. Congregazione Concistoriale *Sollemne semper*, del 23 aprile del 1951<sup>11</sup>, con cui vennero stabilite le norme comuni per tutti i vicariati castrensi, il che permise la creazione di questi enti in vari Paesi negli anni successivi. Questi vicariati, delimitati da un criterio personale (l'appartenenza all'esercito), erano governati da un prelado, la cui giurisdizione aveva due caratteristiche degne di essere rilevate: era cumulativa con quella dei vescovi diocesani e si configurava come vicaria del Papa. E' chiaro che la presenza di questi vicariati (apostolici) castrensi rappresentava un'eccezione al sistema allora vigente. Ciò era

<sup>4</sup> Il Codice del 1917 trattava delle prelature (le cosiddette "prelature *nullius*", cioè, di nessuna diocesi, indipendenti dalla potestà di un vescovo diocesano) nel cann. 215 e 216 ( proposito delle diverse circoscrizioni ecclesiastiche) e nei cann. 319-328, relativi ai prelati. In queste disposizioni si dà per scontato che si tratta di circoscrizioni delimitate da un criterio territoriale (cfr. soprattutto can. 216 § 1).

<sup>5</sup> Cfr. A. VIANA, *Derecho canónico territorial. Historia y doctrina del territorio diocesano*, Pamplona: Navarra Gráfica Ediciones, 2002, pp. 97-130.

<sup>6</sup> Cfr. cann. 326 y 327.

<sup>7</sup> Cfr. *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando, series II*, vol. II, pars I, p. 564 e *Acta Synodalia Concilii Oecumenici Vaticani II*, II-IV, p. 774.

<sup>8</sup> Cfr. S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, *Decreto* del 3 settembre 1918, in AAS, 10 (1918), pp. 415-416. Un caso simile fu quello dell'ufficio creato per cercare sacerdoti idonei allo scopo di inviarli, con il consenso degli ordinari propri e degli ordinari del luogo dove sarebbero andati, all'assistenza pastorale degli emigranti italiani; il titolare di questo ufficio aveva la facoltà di trasferire e rimuovere i sacerdoti (cfr. S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, *Notificatio*, 31 gennaio 1915, in AAS, 7 [1915], pp. 95-96 e EADEM, *Notificazione*, 23 ottobre 1920, in AAS, 12 [1920], pp. 534-535). Nei lavori conciliari si accennò alla possibilità di istituire un prelado con giurisdizione personale per emigranti forzati (cfr. *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando, series II*, vol. III, pars I, pp. 323-324).

<sup>9</sup> Cfr., per esempio, A. VIANA, *Territorialidad y personalidad en la organización eclesiástica. El caso de los ordinariatos militares*, Pamplona: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 1992, pp. 17-64.

<sup>10</sup> E' il caso del vicariato castrense del Cile (cfr. PIO X, *Motu proprio* "In hac Beatissimi Petri Cathedra", 3 maggio 1910 [AAS, 2 (1910), pp. 501-503]).

<sup>11</sup> AAS, 43 (1951), pp. 562-565.

possibile solo perché la giurisdizione del vicario castrense era appunto vicaria del Romano Pontefice, il quale con la sua potestà suprema e diretta su tutti i fedeli della Chiesa poteva garantire l'assistenza pastorale a fedeli appartenenti a diverse diocesi, attraverso i sacerdoti governati da un suo vicario.

Un capitolo a parte merita il fenomeno della mobilità umana, specialmente rilevante nel secolo scorso. Si tratta di un settore della società che ha sempre sollecitato una particolare attenzione pastorale, la quale richiede un clero specializzato (conoscitore della lingua, cultura e consuetudini dei fedeli interessati, pronti ad accompagnarli nei loro spostamenti). Dal secolo XIX la Santa Sede si era occupata del problema<sup>12</sup>, fino ad arrivare, alla soglia del Concilio Vaticano II, alla Costituzione apostolica *Exsul Familia*<sup>13</sup>, del 1° agosto 1952, con cui Pio XII stabilì un'organizzazione pastorale speciale in favore dei fedeli coinvolti nel fenomeno della mobilità (emigranti, profughi, gente del mare, nomadi, circensi), consistente sostanzialmente nella nomina da parte della Santa Sede di cappellani preparati per poter sviluppare il peculiare lavoro pastorale affidatogli e muniti di alcune facoltà speciali. Questi sacerdoti non cambiavano il luogo di incardinazione e continuavano a dipendere dagli ordinari locali, sebbene si prevedesse nella citata Costituzione apostolica la presenza di un direttore nazionale, incaricato di coordinare questo settore pastorale nel rispettivo Paese, a cui non gli veniva riconosciuta alcuna potestà di giurisdizione, ma gli venivano attribuite *vi muneris* certe facoltà tipiche di chi deve governare un presbiterio<sup>14</sup>. In altre parole, Pio XII promosse e organizzò un lavoro pastorale peculiare comune a più diocesi, realizzato da sacerdoti ad esso specialmente preparati, prevedendo una qualche unità di coordinamento, ma rispettando la struttura giurisdizionale territoriale esistente, vale a dire senza arrivare a costituire giurisdizioni personali per siffatto compito, il che avrebbe comportato una deroga importante non solo ad una determinata legge, ma anche dell'intero sistema organizzativo allora in vigore<sup>15</sup>. Per fare questo passo fu di fatto necessario un Concilio ecumenico.

Il fenomeno migratorio ha avuto ripercussione nell'ambito interrituale. Gli spostamenti di fedeli di rito orientale dove non era presente la gerarchia della propria Chiesa rituale pone questioni di natura canonica che possono sbocciare nella creazione di strutture speciali per questi fedeli: diocesi personali rituali, ordinariati – nell'ambito latino – per fedeli orientali e altre soluzioni di questo tipo<sup>16</sup>.

<sup>12</sup> Cfr. i documenti raccolti nel volume *Chiesa e mobilità umana. Documenti della Santa Sede dal 1883 al 1983*, a cura di G. Tassello, e L. Favero, Roma: Centro Studi Emigrazione, 1985 e gli studi introduttivi di G. ROSOLI e V. DE PAOLIS.

<sup>13</sup> AAS, 44 (1952), pp. 649-704.

<sup>14</sup> Non c'era da meravigliarsi se dinanzi ad un'organizzazione di questo tipo ci fosse chi proponesse la creazione di circoscrizioni ecclesiastiche personali, poiché ci si accorgeva che in realtà esisteva di fatto qualcosa di simile. Per esempio, riguardo all'Apostolato del Mare, negli anni precedenti al Concilio qualcuno propose l'erezione di una diocesi personale internazionale (cfr. G. FERRETTO, *L'Apostolato del Mare. Precedenti storici e ordinamento giuridico*, Pompei: IPSI, 1958, p. 52). Parlando della realtà di questo apostolato in Italia, già nel 1940 un canonista lo qualificò come "prelatura personale" di fatto, molto prima cioè che l'espressione fosse conosciuta ufficialmente (cfr. L.M. DE BERNARDIS, *La giurisdizione ecclesiastica sulle navi*, in *Rivista del Diritto della Navigazione*, 6 [1940], pp. 425-426).

<sup>15</sup> Se si tiene conto della promulgazione della *Exsul Familia* e della citata Istruzione del 1951 sui vicariati castrensi, si può vedere come il pontificato di Pio XII sia stato molto ricco di iniziative miranti a permettere anche il criterio della personalità nell'organizzazione ecclesiastica. È significativo il fatto che la tesi dottorale del Papa Pacelli sia stata precisamente sulla territorialità e la personalità delle leggi ecclesiastiche (cfr. E. PACELLI, *La personnalité et la territorialité des lois particulièrement dans le droit canonique*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 1 [1945], pp. 5-27).

<sup>16</sup> Sul tema dei comunemente denominati "ordinariati rituali" vid. J.I. ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, in *Ius Ecclesiae*, 6 (1994), pp. 31-33; A. KAPTIJN, *Gli ordinariati per i fedeli cattolici orientali privi di gerarchia propria*, in *Cristiani orientali e pastori latini*, a cura di P. Gefaell, Milano: Giuffrè, 2012, pp. 233-267 e la bibliografia ivi citata.

Altri fenomeni della vita sociale e della Chiesa misero in rilievo la limitatezza del criterio organizzativo territoriale allorquando esso era applicato in maniera rigida<sup>17</sup>. Non è possibile qui riferirsi a tutti questi fenomeni, ma non si può tacere uno di grande importanza apostolica e pastorale: l'Opus Dei, sorto da un'ispirazione divina, e non solo perché di fatto abbia interessato migliaia di fedeli in tutto il mondo, ma anche perché ha provocato l'erezione della prima prelatura personale<sup>18</sup>. Naturalmente, il fatto che sia un fenomeno degno di essere preso in considerazione e che sia di fatto l'unico finora che ha dato luogo all'erezione di una prelatura personale non può far pensare che esso sia stato l'unica causa della creazione di un nuovo tipo di circoscrizione ecclesiastica, non solo perché risulterebbe illogica la creazione di una nuova figura astratta per un unico fenomeno concreto, ma anche perché, come si è visto fin qui, la vita della Chiesa esige soluzioni in linea con le prelature personali.

In sintesi, la previsione delle prelature personali non era una mera ipotesi teorica, ma rispondeva alla necessità di far fronte ad una serie di fenomeni pastorali per cui l'organizzazione territoriale ordinaria risultava insufficiente<sup>19</sup>. Si contava già su una certa esperienza che avallava la possibilità di creare enti delimitati da un criterio personale, retti da un Ordinario, sebbene fossero considerati eccezionali rispetto al sistema vigente. Il passo fatto dal Concilio è consistito nell'incorporare questa possibilità all'organizzazione ordinaria della Chiesa.

Resta, comunque, da chiarire come sia stato possibile arrivare al convincimento della possibilità e della convenienza di adottare delle soluzioni contrarie ai principi allora in vigore.

## 2. Presupposti dottrinali

<sup>17</sup> Si è soliti citare fra i precedenti delle circoscrizioni ecclesiastiche personali la Missione di Francia, giacché in occasione di questa entità venne eretta la prelatura (territoriale) di Pontigny, la quale constava di una sola parrocchia, con la finalità di poter incardinare i sacerdoti della Missione, i quali erano inviati a tutte le diocesi della Francia (cfr. PIO XII, Costituzione apostolica *Omnium Ecclesiarum sollicitudo*, 15 agosto 1954, [AAS, 46 (1954), pp. 567-574]) (sulla storia della missione di Francia si può vedere J. FAUPIN, *La Mission de France. Histoire et Institution*, Tournai-Paris: Casterman, 1960). Il fenomeno della Missione di Francia, infatti, mette in rilievo le difficoltà pratiche del sistema anteriore di incardinazione e la possibilità di utilizzare strumentalmente alcune figure (in questo caso la prelatura territoriale *nullius*) per ottenere un risultato che non corrisponde esattamente a quanto rappresentato formalmente (nella fattispecie, la parrocchia di Pontigny). Ad ogni modo, la realtà della Missione di Francia sembra diversa da altri fenomeni che possono propiziare la creazione di una prelatura personale, poiché nell'esempio ora considerato non c'è un'unità di direzione giurisdizionale del lavoro ministeriale realizzato dai sacerdoti, visto che questi esercitano i loro ministeri nelle diocesi dove sono destinati, sotto l'autorità del rispettivo vescovo diocesano.

<sup>18</sup> La Costituzione apostolica *Ut sit*, di Giovanni Paolo II, del 28 novembre 1982 (AAS, 75 [1983], pp. 423-425), dichiara che l'Opus Dei fu fondato da san Josemaría Escrivá de Balaguer «divina ductus inspiratione». Porta a pensare che anche l'Opus Dei sia stato uno dei fenomeni pastorali che hanno portato alla previsione della creazione di prelature personali, oltre alla ragion d'essere della prima prelatura eretta, il fatto che il suo fondatore avesse segnalato, fin da quando sorse questa figura, che questa era la soluzione giuridica per l'Opus Dei (cfr. A. DE FUENMAYOR, V. GÓMEZ-IGLESIAS, V. e J.L. ILLANES, *L'itinerario giuridico dell'Opus Dei. Storia e difesa di un carisma*, Milano: Giuffrè, 1991, pp. 520-525 e V. GÓMEZ-IGLESIAS, V., *La prospettiva dell'Opus Dei come Prelatura personale nei primi anni sessanta*, in *Studi sulla Prelatura dell'Opus Dei. Ai venticinque anni della Costituzione apostolica ut sit*, a cura di E. Baura, Roma: Edusc, 2008, pp. 153-163) e che proprio Alvaro Del Portillo, primo successore di san Josemaría, fosse il Segretario della Commissione *De disciplina cleri et populi christiani*, incaricata di redigere il *Presbyterorum ordinis*.

<sup>19</sup> La previsione conciliare fa riferimento a «seminari internazionali, peculiari diocesi o prelature personali, e altre istituzioni del genere». Oltre a quanto affermato nel testo circa le cause che poterono portare a prevedere le prelature personali, si può segnalare che c'erano anche precedenti che resero possibile pensare alle altre figure menzionate nel n. 10 del *Presbyterorum ordinis*. Infatti, l'esistenza degli ordinariati rituali poté portare a porsi la questione sulla possibilità di creare diocesi peculiari, personali, per fedeli di un certo rito. Anche il tema dei seminari internazionali per formare sacerdoti per speciali compiti pastorali (come quello degli emigranti) era vivo negli anni precedenti al Concilio. Per esempio, san Pio X aveva già istituito un Collegio a Roma per la formazione di sacerdoti secolari che potessero occuparsi degli italiani emigrati (cfr. PIO X, *Motu proprio* "Iam pridem", del 19 marzo 1914, [AAS, 6 (1914), pp. 173-176]). Il presente lavoro riguarda unicamente le prelature personali.

Certamente un punto nodale dell'ecclesiologia del Vaticano II è quello relativo alla visione della Chiesa come comunione di Chiese particolari, formate ad immagine della Chiesa universale – come afferma il n. 23 della *Lumen gentium* – «in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica existit». Come è noto, il tema ha suscitato un grande interesse da parte dell'ecclesiologia. In questo sviluppo teologico si è messo in risalto l'importanza del territorio, in quanto l'Eucaristia si celebra in un luogo e perché la delimitazione territoriale garantisce l'immagine di cattolicità della Chiesa particolare, visto che non esclude nessuno di quelli che stanno nel territorio<sup>20</sup>.

L'analisi di siffatta questione esula, ovviamente, dagli obiettivi del presente lavoro. Agli effetti che qui interessano, basti indicare le seguenti precisazioni. Senza negare la rilevanza ontologica del territorio e la sua valenza organizzativa quale elemento capace di includere tutte le persone che in esso vivono, va segnalato che la territorialità non è assoluta, in quanto il vincolo con una diocesi territoriale rimane in caso di assenza dal territorio, oltre al fatto storico che, nel passato e nel presente, la Chiesa si circoscrive pure secondo i popoli, anche se essi non corrispondono ad un territorio, come avviene nei luoghi in cui esiste più di una circoscrizione ecclesiastica delimitata e dal territorio e dal rito.

In ogni caso, la novità di cui ora si tratta non riguarda la possibilità di realizzare la prima distribuzione della presenza della Chiesa mediante un criterio personale (il che potrebbe rispondere all'idea delle diocesi peculiari di cui al n. 10 del *Presbyterorum ordinis* o al vigente can. 372 § 2), ma la creazione di prelature personali, le quali si aggregano alle diocesi già esistenti, poiché cercano di realizzare un lavoro pastorale in favore di fedeli che non smettono di appartenere alle loro rispettive diocesi. Si tratta, quindi, di studiare quali siano i presupposti dottrinali che sostentano la creazione, non solo delle circoscrizioni ecclesiastiche delimitate da un criterio personale, ma di questo tipo di enti che si aggiungono alle diocesi, senza sostituirle e senza sottrargli fedeli.

Un primo punto che spiega come sia possibile l'introduzione di siffatto criterio nell'organizzazione ecclesiastica è indubbiamente quello relativo alla concezione dell'episcopato espressa nel decreto *Christus Dominus*, del 28 ottobre 1965. Interessa qui mettere in risalto come l'esposizione sul ruolo dei vescovi presentata dal citato decreto si articoli in tre capitoli: in primo luogo, si considerano i vescovi in riferimento a tutta la Chiesa; nel secondo capitolo si esamina la situazione dei vescovi in relazione alle Chiese particolari o diocesi e, infine, nel terzo, si riprende la dimensione universale dell'episcopato per studiare concretamente il ruolo dei vescovi delle diverse diocesi in ordine alla collaborazione per il bene comune, all'interno del quale si dedica una parte ai vescovi che svolgono una carica transdiocesana. Il decreto, dunque, sottolinea l'appartenenza dei vescovi al Corpo episcopale per il fatto della loro consacrazione episcopale e della comunione gerarchica (n. 4), onde si evince il fatto che spetta a tutti i vescovi la *sollicitudo omnium ecclesiarum*, benché la missione canonica ricevuta riguardi un incarico episcopale concreto. In altre parole, anche quando il vescovo è impegnato in un incarico di presidenza di una Chiesa particolare, egli deve tenere presente la sollecitudine per tutta la Chiesa universale. Non c'è da meravigliarsi, quindi, se, dopo aver considerato la dimensione universale dell'episcopato e dopo aver parlato del ruolo dei vescovi nelle Chiese particolari, il *Christus Dominus* torni a trattare del ruolo dei vescovi in collaborazione al bene comune della Chiesa, il che può sfociare in incarichi concreti.

Dalla prospettiva di questa concezione dell'episcopato, il citato decreto conciliare fa riferimento ad alcune necessità pastorali speciali di cui i vescovi non possono disinteressarsi. In questo senso va segnalata la previsione della costituzione di una gerarchia propria per i fedeli dei

---

<sup>20</sup> Può vedersi lo *status quaestionis* di questo tema in A. CATTANEO, *La Chiesa locale. I fondamenti ecclesiologici e la sua missione nella teologia postconciliare*, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2003.

diversi riti, nel caso in cui la Santa Sede lo giudichi opportuno, il che comporterebbe l'erezione di circoscrizioni personali (n. 23). Parimenti si menziona la convenienza di stabilire un vicario episcopale o perfino un vescovo ausiliare per fedeli di una determinata lingua (*ibidem*). Risulta altresì di grande interesse la disposizione del n. 42, in cui si afferma che «poiché le necessità pastorali esigono sempre più che alcuni incarichi pastorali abbiano unità di indirizzo e di governo, è opportuno che siano costituiti alcuni uffici, che possano servire a tutte o a più diocesi di una determinata regione o nazione: uffici che possono essere affidati anche a vescovi».

In questa raccomandazione si nota, in primo luogo, che si riconosce l'esistenza di necessità pastorali comuni a diverse diocesi, che necessitano un trattamento speciale e comune, fino al punto di prendere in considerazione la convenienza di stabilire incarichi («officia» dice il testo) per il servizio di più diocesi. Si afferma espressamente che tali incarichi possono essere affidati a vescovi. A partire da questi presupposti è agevole vedere la necessità di uffici veramente episcopali, cioè, consistenti nel presiedere un presbiterio dedicato all'attenzione di una necessità pastorale sopradiocesana. Di fatto, il numero successivo a quello ora commentato afferma: «Poiché l'assistenza spirituale ai soldati, per le particolari condizioni della loro vita, richiede un premuroso interessamento, per quanto è possibile, in ogni nazione si eriga un vicariato castrense. Sia il vicario che i cappellani si dedichino con alacre zelo a questa difficile opera, in concorde intesa coi vescovi diocesani». Appare chiaro, quindi, che l'allora chiamato vicariato castrense si inquadra all'interno della logica di questi «officia» stabiliti per seguire le necessità pastorali delle diocesi di una nazione che richiedono una risposta unitaria. Il Concilio non si limita a confermare la prassi della Santa Sede in questa materia, ma apre la strada alla costituzione di uffici episcopali – ordinari, senza carattere eccezionale – fondati nella dimensione universale intrinseca all'episcopato, senza bisogno del ricorso alla costituzione di vicari del Papa come fino allora.

L'interallacciamento delle dimensioni universale e particolare dell'episcopato porta a considerare come uno dei principi costituzionali della Chiesa sia quello della collaborazione fra i Pastori. Vale a dire, nell'amministrazione dei beni salvifici non esiste la concorrenza esistente fra soggetti con interessi contrastanti<sup>21</sup>. Nel caso delle funzioni episcopali deve trattarsi di una collaborazione perché il beneficiario del servizio, cioè il fedele ricevente il servizio e non il ministro, è sempre lo stesso. In definitiva, non è possibile una visione privatista delle diocesi e delle altre circoscrizioni ecclesiastiche, come se chi è a capo di questi enti ne fosse in una certa misura il padrone. Al contrario, la potestà nella Chiesa non è un insieme di facoltà in favore del suo titolare, bensì essa è la capacità di compiere un servizio. Come insegna la *Lumen gentium*, n. 18 «i ministri, che sono dotati di sacra potestà, sono a servizio dei loro fratelli»<sup>22</sup>. In conclusione, la costituzione di uffici sopradiocesani non può vedersi come una intromissione nelle diocesi, ma come una collaborazione nel servizio pastorale.

Come l'episcopato ha una dimensione universale, così anche nel grado del presbiterato si riceve il sacerdozio di Cristo riferito alla salvezza di tutte le anime. Lo stesso n. 10 del *Presbyterorum ordinis*, che propone la costituzione di prelature personali incomincia il ragionamento proprio con questa idea: «il dono spirituale che i presbiteri hanno ricevuto nell'ordinazione non li prepara a una missione limitata e ristretta, bensì a una vastissima e

<sup>21</sup> Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano: Giuffrè, 1989, p. 228 e J. MIRAS, *Organización territorial y personal: fundamentos de la coordinación de los pastores*, in *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, a cura di J. Canosa, Milano: Giuffrè, 2008, pp. 625-666.

<sup>22</sup> La concezione della potestà ecclesiastica come servizio ha delle implicazioni giuridiche concrete. Cfr., per esempio, E. MOLANO, «*Sacra potestas*» y *servicio a los fieles en el Concilio Vaticano II*, in *Fidelium iura*, 7 (1997), pp. 9-28.

universale missione di salvezza, " fino agli ultimi confini della terra" (Atti 1, 8), dato che qualunque ministero sacerdotale partecipa della stessa ampiezza universale della missione affidata da Cristo agli apostoli». Frutto di questa impostazione è la necessità di rivedere l'istituto canonico dell'incardinazione, affinché risponda meglio ai bisogni pastorali. Ne risulta agevole concludere che per una migliore distribuzione del clero e per poter realizzare peculiari opere pastorali si possano erigere prelatore personali.

Infine, un punto capitale della visione ecclesiologicala del Vaticano II, che potrà sembrare di primo acchito alieno al tema delle prelatore personali, ma che è presente anche nella creazione e configurazione di questa figura canonica, è la dottrina sull'uguaglianza fondamentale di tutti i fedeli come membri del Popolo di Dio, che porta a riconoscere il ruolo attivo di tutti loro nell'edificazione della Chiesa nonché la chiamata universale alla santità<sup>23</sup>. Proprio perché tutti i fedeli sono chiamati da Dio alla perfezione cristiana, il loro diritto a ricevere i mezzi salvifici da parte dei sacri Pastori – riconosciuto nel vigente can. 213 – non consiste solamente nella recezione dei minimi imprescindibili per la salvezza, ma nel diritto a ricevere tutti i mezzi necessari per giungere alla santità<sup>24</sup>. A questo diritto corrisponde il dovere della Gerarchia di organizzarsi, e di adattare l'organizzazione se necessario, in modo che possa essere effettivamente soddisfatto tale diritto<sup>25</sup>.

## II. La recezione della figura conciliare delle prelatore personali

### 1. L'applicazione della previsione conciliare

Pochi mesi dopo la clausura del Concilio, Paolo VI promulgò il *Motu proprio* "Ecclesiae Sanctae", datato 6 agosto 1966, con cui stabiliva le norme applicative di alcuni postulati conciliari, tra cui si trovavano le disposizioni per l'erezione di prelatore personali<sup>26</sup>. In queste norme le prelatore personali vennero definite mediante i seguenti tratti: si tratta di prelatore composte da presbiteri del clero secolare; fornite di statuti propri; il prelatore gode delle prerogative tipiche degli ordinari rispetto ai seminaristi e ai sacerdoti incardinati nella prelatore; le competenze degli ordinari locali vengono rispettate mediante accordi tra questi e il prelatore e dall'impegno da parte della Santa Sede di sentire le Conferenze episcopali interessate prima di erigere una prelatore personale; al servizio delle prelatore personali possono dedicarsi anche laici mediante convenzioni.

<sup>23</sup> Può vedersi principalmente *Lumen gentium*, nn. 30-42 e il decreto *Apostolicam auctositate*.

<sup>24</sup> Il can. 213 poggia sulla dottrina del n. 37 della *Lumen gentium*, il quale affermava: «Laici, sicut omnes christifideles, ius habent ex spiritualibus Ecclesiae bonis, verbi Dei praesertim et sacramentorum adiumenta a sacris Pastoribus abundanter accipiendi». E' stata criticata dalla dottrina l'omissione dell'avverbio "abundanter" nella redazione del can. 213, presente invece nel testo conciliare (cfr. G. FELICIANI, *Obblighi e diritti di tutti i fedeli cristiani*, in *Il Codice del Vaticano II. Il fedele cristiano*, a cura di A. Longhitano, Bologna: EDB, 1989, pp. 89-90), ma non v'è dubbio che l'avverbio omesso continui ad essere un criterio ermeneutico del diritto in questione (cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 111 e 112), proprio perché risponde al principio secondo cui tutti i fedeli sono chiamati alla santità.

<sup>25</sup> E' specialmente interessante, tenendo conto dell'anno in cui è stato pubblicato per la prima volta (1969), quanto scriveva Del Portillo: «Posto, dunque, che i fedeli hanno diritto agli abbondanti mezzi che servono per mirare alla santità personale, la Gerarchia deve organizzarsi non solo per attendere ai precetti, bensì anche per quelle che sono state comunemente chiamate opere supererogatorie. Se il cristiano, perché viva una vita autenticamente cristiana – perché raggiunga la *pienezza della vita cristiana* – ha bisogno di una continua ed intensa partecipazione ai sacramenti, è ovvio che la Gerarchia ha il dovere di organizzarsi – secondo le sue possibilità – in modo tale che al fedele sia facilitata la possibilità di attendere ai sacramenti. Si pensi, ad es., al sacramento della Penitenza. Talora, l'attuale organizzazione pastorale risulterà insufficiente e inadeguata e richiederà la realizzazione di strutture pastorali specializzate, ecc.» (A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa. Le basi dei loro statuti giuridici*, tr. italiana di G. Lo Castro, Milano: Giuffrè, 1999, p. 70). Sviluppa queste idee J. SANCHIS, *Il diritto fondamentale dei fedeli ai sacramenti e la realizzazione di peculiari attività pastorali*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 115 (1990), pp. 190-203.

<sup>26</sup> AAS, 58 (1966), pp. 760-761.

Successivamente, nel Sinodo tenutosi nel 1967, vennero approvati dieci principi che avrebbero dovuto dirigere i lavori di redazione del nuovo Codice di diritto canonico. Il principio ottavo parlava della necessità di introdurre nella divisione dell'organizzazione ecclesiastica il criterio personale, sebbene dovesse rimanere quello territoriale quale criterio abituale<sup>27</sup>. Fin dall'inizio della stesura del Codice si tennero presenti, logicamente, le prelature personali. Fino allo Schema del 1977 si menzionava questo istituto nei canoni dedicati alle Chiese particolari, affermando che «in iure aequiparatur, nisi ex rei natura aut iuris praescripto aliud appareat»<sup>28</sup>. Nel marzo del 1980 sorsero i primi dubbi e nella Plenaria della Pontificia Commissione incaricata della revisione del Codice, riunitasi nell'ottobre del 1981, venne ampiamente discusso il tema<sup>29</sup>. Come conseguenza di quel dibattito, per regolare nel Codice la nuova figura si ripresero sostanzialmente le disposizioni del *Ecclesiae Sanctae* e, dopo una serie di vicissitudini, si collocarono con un titolo *a se* nella I Parte del Libro II, sui fedeli cristiani, anziché nella Sezione II della Parte II dello stesso Libro, intitolata «De Ecclesiis particularibus deque earundem coetibus». Inoltre si decise di offrire un trattamento extracodificiale agli allora chiamati vicariati castrensi.

Molti studi si sono soffermati sull'analisi, talvolta in maniera molto minuziosa, del processo redazionale dei vigenti canoni sulle prelature personali. In queste pagine non mi tratterò su questo tema, ma intendo piuttosto mettere in rilievo le questioni e i dubbi sorti al momento dell'applicazione della previsione conciliare<sup>30</sup>.

Quasi in contemporanea con la promulgazione del Codice, Giovanni Paolo II eresse la prelatura dell'*Opus Dei*<sup>31</sup>. Trattandosi di una prelatura personale internazionale, la Santa Sede è dovuta intervenire nel suo sviluppo istituzionale. Mi riferisco all'acquisizione della personalità giuridica civile in molti Paesi attraverso le rispettive nunziature<sup>32</sup> e alla designazione del tribunale del Vicariato di Roma quale tribunale di appello<sup>33</sup>.

Come già detto, il Codice non tratta espressamente dei vicariati castrensi, salvo il rinvio del can. 569 ad una legge speciale per i cappellani militari. La regolamentazione degli ordinariati castrensi (così chiamati a partire da allora) avvenne con la Costituzione apostolica *Spirituali militum curae*, del 21 aprile 1986<sup>34</sup>.

<sup>27</sup> Cfr. *Communicationes*, 1 (1969), p. 84.

<sup>28</sup> Can. 217 § 2 dello Schema del 1977 (PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Canonum Libri II de Populo Dei*, Città del Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis, 1977). Tra le prelature personali *cum proprio populo*, assimilate alle diocesi, si menzionavano espressamente le «Praelaturae castrenses» (can. 219 § 2).

<sup>29</sup> Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Acta et Documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo. Congregatio Plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Città del Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis, 1991, pp. 376-392 e 399-417.

<sup>30</sup> Mi sono riferito a questo tema in *Le attuali riflessioni della canonistica sulle prelature personali. Suggestioni per un approfondimento realistico*, in *Le prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa*, a cura di S. Gherro, Venezia. Scuola Grande di San Rocco, 25-26 giugno 2001, Padova: Cedam, 2002, pp. 25-35. Rinvio a quel lavoro e alla bibliografia e documentazione ivi citata. E' tornato ultimamente a studiare i lavori preparatori del Codice A. VIANA, *Ordinariatos y prelaturas personales. Aspectos de un diálogo doctrinal*, in *Ius Canonicum*, 53 (2012), pp. 481-522.

<sup>31</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica *Ut sit*, del 28 novembre 1982 (AAS, 75 [1983], pp. 423-425). L'erezione della prelatura ebbe luogo, quindi, due mesi prima della promulgazione del Codice, sebbene l'esecuzione della bolla di erezione si realizzò posteriormente, il 19 marzo 1983.

<sup>32</sup> Cfr. *El Opus Dei ante el Derecho estatal. Materiales para un estudio de derecho comparado*, a cura di J.M. Vázquez García-Peñuela, Granada: Editorial Comares, 2007 e G. DALLA TORRE, *Il riconoscimento civile della Prelatura dell'Opus Dei, Studi sulla prelatura dell'Opus Dei*, cit., pp. 69-88.

<sup>33</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica *Ecclesia in Urbe*, del 1° gennaio 1998, art. 40 § 1 (AAS, 90 [1998], pp. 177-193).

<sup>34</sup> AAS, 78 (1986), pp. 481-486.



Infine, per ciò che riguarda la legislazione universale, resta solo da segnalare la menzione al nostro tema da parte della Costituzione *Pastor Bonus*, il cui art. 80 affida alla Congregazione per i vescovi la competenza sulle prelature personali, come aveva già stabilito la Costituzione *Regimini Ecclesiae Universae*<sup>35</sup>.

## 2. La recezione dell'idea conciliare da parte della canonistica

### a) Cause di alcune difficoltà per la recezione della figura conciliare

I dubbi sorti nell'ultimo periodo di elaborazione del Codice sono continuati in qualche modo nella riflessione dottrinale circa il nuovo tipo legale di prelature personali auspicato dal Concilio. Non intendo in questa sede soffermarmi sull'analisi delle singole questioni – ognuna di esse richiederebbe un lavoro specifico –, ma piuttosto segnalare quelle che, a mio avviso, costituiscono le cause delle perplessità o rappresentano le difficoltà più di fondo, limitandomi a proporre qualche breve considerazione, soprattutto in relazione ai presupposti dottrinali conciliari a cui mi sono prima riferito.

Bisogna osservare, anzitutto, che risulta logico che il tema, per la sua novità e per il suo interesse non meramente accademico, abbia suscitato una speciale attenzione da parte della dottrina scientifica. Inoltre, l'approfondimento della natura delle prelature personali porta necessariamente ad affrontare le grandi questioni ecclesiologiche, le quali distano molto dall'aver una spiegazione univoca e certa, sia perché riguardano il mistero stesso della Chiesa, sia perché la teologia non è ancora arrivata ad un'esposizione moralmente unanime, né essa è stata assunta pienamente dal magistero ufficiale. Per esempio, nei documenti magisteriali e legali degli ultimi cinquanta anni può osservarsi un uso polisemico dell'espressione "Chiesa particolare"<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> L'art. 49 § 1 della Costituzione *Regimini Ecclesiae universae*, del 15 agosto 1967 (AAS, 59 [1967], pp. 885-928), disponeva che era competenza della Congregazione per i vescovi «Vicariatus Castrenses erigere necnon, auditis Conferentiis Episcoporum territorii, Praelaturas ad peculiaria opera pastoralia perficienda pro variis regionibus aut coetibus socialibus speciali adiutorio indigentibus». L'art. 80 della vigente *Pastor Bonus*, del 28 giugno 1988 (AAS 80, [1988], pp. 841-912) dispone che è competenza della Congregazione per i vescovi «ea omnia, quae ad Sanctam Sedem spectant circa Praelaturas personales».

<sup>36</sup> Nel Concilio Vaticano II si usa l'espressione per riferirsi alle porzioni della Chiesa universale rette da un vescovo (cfr. *Lumen gentium*, n. 23), il che nel decreto *Christus Dominus*, n. 11 sembra identificarsi con le diocesi, ma si usa questa espressione anche per denominare le intere Chiese rituali *sui iuris* (cfr. decreto *Orientalium ecclesiarum*). Nel Codice del 1983, per un verso il can. 368 afferma che *sono* Chiese particolari in primo luogo le diocesi, a cui si assimilano altre circoscrizioni territoriali, mentre il can. 134 § 1 afferma che quelle circoscrizioni *aequiparantur* alle Chiese particolari (pertanto non lo sono). Nella citata Costituzione *Spirituali militum curae*, si parla degli ordinariati militari e di «alias Ecclesias particulares», e Giovanni Paolo si è riferito più volte agli ordinariati militari come Chiese particolari (cfr., per esempio, *Discorso* del 11 marzo 1994, in AAS, 87 [1995], pp. 73-75), malgrado la giurisdizione dell'ordinario militare sia cumulativa con quella dei vescovi diocesani e la sua ragion d'essere si trovi nella realizzazione di una peculiare opera pastorale in favore di fedeli di più diocesi e nel fatto che negli ordinariati non si rifletta la cattolicità dei carismi e del tipo di persone come invece lo possa fare una diocesi. Anche se di rango formale diverso, ma di fatto molto importante, la Lettera della Congregazione per la dottrina della fede, *Communio notio*, del 28 maggio 1992 (AAS, 85 [1993], pp. 838-850), n. 7, spiega che le Chiese particolari si chiamano Chiese «perché, pur essendo particolari, in esse si fa presente la Chiesa universale con tutti i suoi elementi essenziali» (ma resta da determinare quali siano gli elementi essenziali e quali no). Il Catechismo della Chiesa Cattolica, da parte sua, afferma nel n. 833 che «per Chiesa particolare, che è in primo luogo la diocesi (o l'eparchia), si intende una comunità di fedeli cristiani in comunione nella fede e nei sacramenti con il loro Vescovo ordinato nella successione apostolica. Queste Chiese particolari sono "formate a immagine della Chiesa universale"; in esse e a partire da esse "esiste la sola e unica Chiesa cattolica"». Vale a dire, il Catechismo definisce la Chiesa particolare per il fatto di essere una comunità di fedeli in comunione nella fede e nei sacramenti, retta da un vescovo, il che consente di avere un concetto più ampio in cui potrebbero rientrare certamente altre circoscrizioni ecclesiastiche diverse dalla diocesi.

Del resto, non v'è dubbio che una circostanza storica, lo studio preparatorio per l'erezione della prima prelatura personale, abbia condizionato la comprensione dell'idea conciliare nei lavori simultanei di redazione del Codice e più tardi nella riflessione dottrinale. Trattandosi della costituzione di una prelatura per l'Opus Dei ci fu una "comprensibile incomprensione" della decisione pontificia. Senza arrivare a conoscere a fondo la natura del fenomeno pastorale che si voleva soddisfare, si cercò di capire la figura astratta delle prelature personali in modo che fosse compatibile con la fuorviante comprensione che alcuni avevano dell'Opus Dei. Inoltre, qualche autore ha preso la parte per il tutto, applicando al tipo legale delle prelature personali tutte le caratteristiche della prelatura dell'Opus Dei, come, per esempio, la convenzione volontaria dei fedeli con la prelatura quale modo di stabilire un vincolo con essa, traendo da questo elemento delle conclusioni contraddittorie con l'essenza di una prelatura.

Ritengo, infatti, che non tutti colsero il fatto che non si trattava di convertire un istituto secolare in una prelatura personale – ciò sarebbe stato certamente un assurdo –, ma di estinguere la sovrastruttura esistente – la quale non rifletteva l'essenza ecclesiale dell'ente ed era incompatibile con essa in aspetti importanti – e far fronte *ex novo* al fenomeno che di fatto si presentava alla Chiesa: fedeli correnti di tante diocesi del mondo intero, bisognosi di una formazione cristiana e di un'attenzione pastorale specifica (così specifica da dover essere guidata da un'unica direzione) per propagare la santità in mezzo al mondo. Vale a dire, non si trattava della conversione di un ente in un altro, ma della soppressione di un istituto secolare e della costituzione di un nuovo ente di natura diversa, quale è una prelatura personale, per l'attenzione del fenomeno apostolico esistente<sup>37</sup>. La Chiesa aveva bisogno di affidare ad un prelado il compito di seguire questo fenomeno con l'aiuto di un presbiterio; la soluzione si presentava facilmente realizzabile, in quanto si contava ormai su sacerdoti pronti a svolgere tale attività. Forse il fatto che non sia stato necessario ricorrere a persone aliene all'Opus Dei per costituire la prelatura portò qualcuno a pensare che un ente associativo divenisse prelatura personale, e cercò di giustificare l'inesistente evento mediante un'interpretazione dell'essenza delle prelature personali che potesse spiegare quella sbagliata congettura, arrivando a tal fine al paradosso di dover negare la natura di prelature alle prelature personali.

#### b) Perplexità sorte attorno alla libera appartenenza ad una prelatura personale

Uno degli elementi che divenne fonte di discussione nella citata Plenaria del 1981, e che posteriormente è continuato ad essere oggetto di studio da parte della dottrina, è quello della volontarietà. Se i fedeli possono stabilire una convenzione con la prelatura (e tutti i fedeli dell'Opus Dei lo sono perché ne hanno realizzato una), si tratterà – qualcuno ha voluto concludere – di un ente associativo. L'obiezione pone l'interessante questione della distinzione all'interno della Chiesa fra enti associativi ed ente gerarchici<sup>38</sup>. Non è qui possibile soffermarsi su questo punto, ma si può segnalare che la perplessità sorta allora non teneva in conto la differenza tra la costituzione volontaria di un ente per iniziativa privata dei fedeli, per fini connessi con la finalità della Chiesa

<sup>37</sup> In qualche occasione (per esempio, nella citata Costituzione apostolica *Ut sit*, §§ 3 e 4) è stato affermato che l'Opus Dei era stato "trasformato" in prelatura personale, affermazione in sé stessa ineccepibile sul piano formale. Non intendo, quindi, porre nessuna *quaestio verbi*, ma solo sottolineare il significato sostanziale dell'atto di erezione di questa prelatura. Peraltro risulta significativo il fatto che nell'ambito civile venne estinto l'antico ente, e i suoi beni furono acquistati dal nuovo ente, cioè dalla prelatura di nuova erezione (cfr. L. RUANO, *La prelatura personal del Opus Dei en el Ordenamiento jurídico italiano*, in *El Opus Dei ante el Derecho estatal*, cit., pp. 127-128).

<sup>38</sup> Sulla questione, *vid.* C.J. ERRÁZURIZ M., *La distinzione tra l'ambito della Chiesa in quanto tale e l'ambito associativo e le sue conseguenze sulla territorialità o personalità dei soggetti ecclesiali transpersonali*, in *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico. Atti dell'XI Congresso internazionale di diritto canonico e del XV Congresso internazionale della Società per il diritto delle Chiese orientali*, a cura di P. Erdő e P. Szabó, Budapest: Szent István Társulat, 2002, pp. 157-167.

raggiungibili grazie all'esercizio del sacerdozio comune, e l'atto di adesione volontaria ad un ente costituito dalla gerarchia ecclesiastica per realizzare una finalità pastorale ad essa riservata, in quanto comporta l'organizzazione dell'esercizio del sacerdozio ministeriale<sup>39</sup>. Il far parte volontariamente di un ente giurisdizionale è possibile, come lo dimostra quotidianamente la vita della Chiesa. Così avviene, per esempio, nel cambiamento volontario (anche per motivi ecclesiali) di diocesi. Ci sono anche esempi di circoscrizioni in cui tutto il popolo è tale perché c'è stata l'incorporazione volontaria dei suoi fedeli: oltre alla prelatura dell'Opus Dei, l'Amministrazione apostolica di Campos<sup>40</sup> e gli ordinariati personali per fedeli provenienti dall'anglicanesimo<sup>41</sup>. In questi casi la volontarietà dei fedeli membri interviene nel momento dell'adesione all'ente, ma non in quello della sua costituzione, la quale è iniziativa della Santa Sede, quale frutto dello sviluppo dell'organizzazione pastorale, sebbene lo faccia in base alla previsione che ci saranno fedeli che vorranno incorporarsi.

Per cercare di determinare meglio l'incompatibilità della volontarietà con la natura gerarchica delle circoscrizioni ecclesiastiche, si è parlato anche dell'oggettività nel modo di delimitare la comunità di fedeli, come criterio per discernere le comunità appartenenti alla struttura gerarchica della Chiesa da quelle che non lo sono<sup>42</sup>. A parte il fatto che andrebbe anzitutto giustificato perché tale elemento è davvero un requisito imprescindibile delle circoscrizioni

<sup>39</sup> Per esempio, Klein, raccogliendo in parte la dottrina di Aymans adoperata nella Plenaria del 1981 per porre l'obiezione della presenza dell'elemento volontario nelle prelature personali, ha affermato che le prelature personali sono enti associativi perché hanno tutti gli elementi delle strutture associative: a) insieme di persone; b) finalizzazione canonicamente definita e liberamente scelta; c) struttura interna determinata attraverso il diritto statutario autonomo; d) norme sulla libera condizioni dei membri (cfr. R. KLEIN, *Die Personalprälaten im Verfassungsgefüge der Kirche*, Würzburg: Echter, 1995, p. 704). E' chiaro che l'insieme di persone non può di per sé far sì che un ente sia associativo, come neanche il fatto che abbia un diritto statutario. Ciò che renderebbe associativo un ente sarebbe il fatto che tale diritto statutario fosse "autonomo", stabilito privatamente dai fedeli (autonomo nei confronti della Gerarchia), ma gli statuti delle prelature personali sono, logicamente, «ab Apostolica Sede conditis» (can. 295 § 1); allo stesso modo, un ente sarebbe associativo se la sua finalità fosse determinata liberamente dai membri e, pertanto, indirizzata ad ottenere obiettivi raggiungibili dalla libera iniziativa dei fedeli, ma nel caso delle prelature personali la finalità è la realizzazione di peculiari opere "pastorali" (che presuppongono l'esercizio del ministero sacerdotale), e ciò dipende dalla Gerarchia. In quanto alla normativa sulla libera condizione dei membri, basterebbe segnalare che non può essere un elemento esclusivo degli enti associativi, giacché altrimenti bisognerebbe concludere che, per esempio, i seminari e il collegio cardinalizio sono associazioni (circa la differenza tra l'atto volontario associativo e l'atto di incorporazione ad un ente gerarchico, vid. J. FERNÁNDEZ, *El derecho de asociación y el acto jurídico de incorporación a estructuras institucionales en el ordenamiento canónico*, in *Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI. Internationalen Kongresses für kanonisches Recht*, a cura di W. Aymans - K. Geringer - Th. Schmitz, St. Ottilien: Eos, 1989, pp. 489-498). Sull'impossibilità di considerare le prelature personali di natura associativa, cfr. A. STANKIEWICZ, *Le prelature personali e i fenomeni associativi*, in *Le prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa*, cit., pp. 137-163. Sottolineano il fatto che le prelature personali hanno statuti *ab Apostolica Sede condita*, quale manifestazione del fatto che si tratta di enti non associativi P. RODRÍGUEZ - A. DE FUENMAYOR, *Sobre la naturaleza de las prelaturas personales y su inserción dentro de la estructura de la Iglesia*, in *Ius Canonicum*, 24 (1984), pp. 27-28.

<sup>40</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, decreto del 18 gennaio 2002, art. IX (AAS, 94 [2002], pp. 305-308). Su questa Amministrazione cfr. L. LANDETE CASAS, *La atención pastoral de los fieles tradicionalistas: garantías para su plena inserción en la "communio ecclesiastica"*, in *Fidelium Iura*, 11 (2001), pp. 169-192; P. KRÄMER, *Die Personaladministration im Horizont des kirchlichen Verfassungsrechts*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, 172/I (2003), pp. 97-108; G. INCITTI, *Note sul decreto di erezione dell'Amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney*, in *Ius Ecclesiae*, 14 (2002), pp. 851-860.

<sup>41</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, Costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus*, del 4 novembre 2009 (AAS, 101 [2009], pp. 985-990), art. 9 e CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Complementary Norms*, del 4 novembre 2009 (*ibidem*, pp. 985-996), art. 5. Su questi ordinariati esiste ormai abbondante bibliografia. Mi rifaccio al mio lavoro *Gli ordinariati personali per ex-anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica*, in *Ius Ecclesiae*, 24 (2012), pp. 13-50, e alla bibliografia ivi citata.

<sup>42</sup> Sul tema vid. J. MIRAS, *Objetividad de los criterios canónicos de delimitación de circunscripciones eclesíasticas*, in *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed eclesíastico*, cit., pp. 477-488 e J.I. ARRIETA, *Fattori rilevanti per la determinazione della giurisdizione ecclesiastica. (Il contesto canonico della convenzione dei fedeli laici con le prelature personali)*, in *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico*, cit., pp. 591-624.

ecclesiastiche, ritengo che la verità che si pretende di sostenere con tale argomento è sempre la stessa: se la costituzione, la finalità e l'organizzazione di un ente sono determinati dalla volontà dei suoi fondatori, l'ente è di natura associativa e non può essere equiparato ad uno sviluppo dell'organizzazione ecclesiastica. Nondimeno, ciò non è di ostacolo perché la Chiesa si organizzi non solo in base al criterio territoriale o a fattori umani storici "obiettivi" in cui non interviene la volontà (popoli determinati dalla razza o dalla lingua), ma anche in base a preferenze manifestate previamente dagli stessi fedeli o da progetti apostolici per la cui attuazione vengono convocati i fedeli che liberamente vorranno partecipare, purché gli enti così creati restino chiaramente determinati e non rimanga illegittimamente limitata la potestà dei vescovi nelle loro diocesi. In questi casi, l'"obiettività" della determinazione dell'ambito pastorale e giurisdizionale proverrebbe da un criterio personale: le persone che pongono un espresso atto di volontà. Gli enti così creati sono il frutto di uno sviluppo organizzativo della gerarchia ecclesiastica, che crea delle comunità di fedeli guidate da un Pastore, il quale riceve la potestà ecclesiastica necessaria per fornire a questi fedeli gli opportuni mezzi di salvezza. Questo è proprio ciò che è avvenuto nel caso della prima prelatura personale eretta, dell'Amministrazione apostolica di Campos ed è ciò che avviene anche nel caso degli ordinariati per fedeli provenienti dall'anglicanesimo<sup>43</sup>.

#### c) I criteri ermeneutici nell'interpretazione del Codice

Come è già stato osservato, i temi discussi durante i lavori preparatori del Codice continuarono ad essere oggetto di analisi da parte della riflessione dottrinale posteriore. Per capire le difficoltà della recezione giuridica del progetto conciliare è necessario tenere presente lo stato dell'ermeneutica giuridica di una parte della canonistica contemporanea. Per diverse ragioni storiche, che non è possibile qui menzionare, molti autori seguono un modo di interpretare la legge assai dipendente dal testo legale, forse con la buona intenzione di rimanere fedeli a quanto stabilito dalla norma, ma dimenticando che la legge non è un mero testo, bensì un ordine sociale (plasmato, nella misura del possibile, in un testo) e non tenendo presente che in realtà le formule testuali, lungi dall'essere una garanzia assoluta di oggettività, sono un elemento in più della realtà, proprio quello più facile da manipolare. Dinanzi a questa situazione, si rende necessario ricordare come il testo sia un mezzo attraverso il quale arrivare all'obiettivo del compito interpretativo: cogliere l'ordine stabilito dalla legge. E per raggiungere tale finalità, più importante ancora che il testo legale, è la realtà stessa regolata dalla legge; è proprio quella realtà ciò che illumina la comprensione del testo<sup>44</sup>.

Uno dei punti a cui si è voluti attribuire conseguenze più ampie è lo spostamento all'ultimo momento delle prelature personali al posto che occupano nel testo promulgato, cioè, come Titolo

<sup>43</sup> Nel caso degli ordinariati anglicani si potrebbe pensare che si segue il criterio oggettivo della provenienza dalla confessione anglicana, ma tale criterio non è quello costitutivo del popolo di questi enti, poiché non basta questa condizione, ma, per essere incorporati all'ordinariato, è necessario che il fedele interessato ponga un atto espresso di volontà. Inoltre, è possibile essere incorporati all'ordinariato senza aver mai fatto parte dell'anglicanesimo. Su questo ultimo punto, giova segnalare che il 31 maggio 2013 è stato approvato un secondo paragrafo dell'art. 5 delle Norme Complementare alla Costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus*, in cui si stabilisce: «A person who has been baptised in the Catholic Church but who has not completed the Sacraments of Initiation, and subsequently returns to the faith and practice of the Church as a result of the evangelising mission of the Ordinariate, may be admitted to membership in the Ordinariate and receive the Sacrament of Confirmation or the Sacrament of the Eucharist or both» ([http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents); ultimo accesso il 4-XI-2013) (cfr. <http://www.ordinariate.org.uk/news>). Sull'efficacia giuridica dell'atto volontario nell'incorporazione agli ordinariati per ex-anglicani, cfr. E. CAPARRÓS, *The Manifestation of the Will of the Faithful in the Context of "Anglicanorum coetibus" and other Ecclesiastical Circumscriptions*, in *Religión, Matrimonio y Derecho ante el siglo XXI. Estudios en homenaje al profesor Rafael Navarro-Valls*, vol. II: *Derecho Matrimonial. Derecho Canónico. Otras especialidades jurídicas*, a cura di J. Martínez-Torrón, S. Meseguer, S. e R. Palomino, Madrid: Iustel, 2013, pp. 2885-2910.

<sup>44</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, del 21 gennaio 2012 (AAS, 104 [2012], pp. 103-107).

indipendente all'interno della Parte dedicata ai fedeli cristiani nel Libro II, sul Popolo di Dio. Ne è derivato che qualche canonista, partendo da presupposti interpretativi letteralisti, ha preteso di poter concludere che il legislatore “voleva” considerare le prelature personali, anziché come circoscrizioni ecclesiastiche, come enti associativi con capacità di incardinare chierici, con cui potrebbero collaborare i laici, in modo che le prelature personali previste nel Codice rimarrebbero svuotate di contenuto, poiché nella sostanza in poco o niente si distinguerebbero dalle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio.

Certamente il luogo sistematico è un criterio interpretativo (*a rubro ad nigrum valet illatio*, come recita il classico brocardo), ma non unico né definitivo, soprattutto perché ciò che è definitivo nell'interpretazione della legge non è scoprire la volontà indiscriminata del legislatore, ma la comprensione dell'ordine da lui stabilito. Il pensare, peraltro, che il legislatore possa cambiare la natura delle cose fino al punto che due istituti radicalmente diversi si distinguano solo per il nome è muoversi dai presupposti del più puro positivismo giuridico volontarista e nominalista.

In modo più realistico si è fatto notare che in questo caso il contenuto dei canoni (che parla di “prelature” circoscritte attraverso un criterio personale) non corrisponde al posto scelto<sup>45</sup>, onde una buona metodologia interpretativa dovrebbe concludere che *per nigrum derogari potest rubro*. A partire dal luogo sistematico, infatti, si può desumere la difficoltà oggettiva delle classificazioni degli enti ecclesiastici e le incertezze sorte trent'anni fa circa la natura della figura conciliare, ma non è possibile ricavare altre conclusioni. Peraltro, consta in maniera documentale l'idea del legislatore di non alterare il contenuto dei canoni delle prelature per il fatto della loro collocazione all'interno del Codice, le quali continuano ad essere concepite quali «strutture giurisdizionali, a carattere secolare e gerarchico, erette dalla Santa Sede per la realizzazione di peculiari attività pastorali, come sancito dal Concilio Vaticano II»<sup>46</sup>.

Dall'interpretazione dei canoni del Codice può dedursi che le prelature personali sono, anzitutto, “prelature”, vale a dire, ambiti dell'azione pastorale e giurisdizionale di un prelado, circoscritti secondo un criterio personale. Il regime concreto dipende dagli statuti emanati dalla Santa Sede per ciascuna prelatura al momento della sua erezione. Il Codice chiarisce inoltre che le prelature personali sono composte di sacerdoti e diaconi del clero secolare. Il chiarimento non consiste nell'affermare la composizione esclusivamente clericale di questi enti, giacché non avrebbero senso né il qualificativo “personale”, né le disposizioni relative alle opere pastorali della prelatura, né, soprattutto, si capirebbe bene come possa esserci un ente dell'organizzazione ecclesiastica, non associativo, composto di solo chierici. La precisazione del vigente can. 294 si trova nel genitivo, cioè nell'affermazione che i chierici sono del clero secolare. Ciò si comprende se si tiene presente che, come è già stato detto, fino all'entrata in vigore del Codice del 1983 le prelature (territoriali) si distinguevano in secolari e regolari, a seconda del fatto che i loro chierici fossero secolari o religiosi, sebbene, logicamente, fossero composte di popolo e clero.

---

<sup>45</sup> Cfr. G. DALLA TORRE, *Le strutture personali e le finalità pastorali*, in *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico*, cit., p. 571.

<sup>46</sup> Così scriveva il Cardinale Prefetto della Congregazione per i vescovi in lettera rivolta al primo prelado dell'Opus Dei, in data 17 gennaio 1983, vale a dire otto giorni prima della promulgazione del Codice, dando fede di quanto espresso dal Papa in un'udienza ufficiale: «La collocazione nella pars I del liber II non altera il contenuto dei canoni che riguardano le prelature personali, le quali pertanto, pur non essendo Chiese particolari, rimangono sempre strutture giurisdizionali, a carattere secolare e gerarchico, erette dalla Santa Sede per la realizzazione di peculiari attività pastorali, come sancito dal Concilio Vaticano II (...). Rimangono, infine, pienamente validi, a tutti gli effetti, i documenti della Santa Sede che hanno costituito l'Opus Dei in prelatura personale». Si può vedere il testo completo della lettera in *Studia et Documenta* 5 (2011) 379-380.

A sostegno dell'interpretazione delle prelature personali che vede in esse enti comunitari del popolo cristiano, delimitati mediante un criterio personale e retti da un prelato, v'è l'applicazione di questa figura realizzata dallo stesso legislatore nell'erigere la prima prelatura personale. Non risulta, certamente, ragionevole pensare che la figura astratta delle prelature personali, prevista dal Concilio e regolata dal Codice, corrisponda esclusivamente alla necessità di far fronte al fenomeno pastorale creato dall'Opus Dei, ma neanche risulta realista né corretto nei confronti del legislatore pensare che egli sia stato incoerente nella prima e pressoché contemporanea applicazione pratica della propria regolamentazione astratta<sup>47</sup>. In questo senso, la prelatura dell'Opus Dei, senza esaurire la figura, costituisce un buon criterio ermeneutico della regolamentazione di questo tipo legale.

d) L'ecclesiologia conciliare e le circoscrizioni "cumulative"

Proprio a proposito della prelatura dell'Opus Dei Giovanni Paolo II sottolineava una sua caratteristica che, a mio avviso, è la chiave di volta che consente di comprendere non solo questo ente ma anche tutte le prelature personali possibili. Affermava Giovanni Paolo II che «l'appartenenza dei fedeli laici sia alla propria Chiesa particolare sia alla Prelatura, alla quale sono incorporati, fa sì che la missione peculiare della Prelatura confluisca nell'impegno evangelizzatore di ogni Chiesa particolare, come prevede il Concilio Vaticano II nell'auspicare la figura delle prelature personali»<sup>48</sup>. Mi sembra, infatti, che il punto nodale che permette di capire la novità e l'essenza delle prelature personali previste dal Concilio consista nella possibilità di contare su porzioni del Popolo di Dio<sup>49</sup> che si aggiungono alle Chiese particolari esistenti, senza creare per ciò porzioni separate, ma nelle quali i fedeli appartengono contemporaneamente alla Chiesa particolare del loro domicilio e all'ante "aggiunto" creato dalla Santa Sede per lo sviluppo di speciali compiti pastorali.

Infatti, questo è un punto che causò una certa confusione allorché nei lavori preparatori del Codice si distingueva fra prelature *cum proprio popolo* e prelature *sine popolo*, finché si giunse a comprendere che la distinzione non aveva senso, in quanto, da una parte, sarebbe sempre necessario un certo popolo, composto di fedeli *speciali quidam ratione devincti* e, dall'altra, non sarebbe preciso dire che questo popolo sia "proprio" nel senso che il prelato abbia giurisdizione esclusiva sui suoi fedeli<sup>50</sup>. Un passo in avanti fu compiuto dalla citata Costituzione apostolica *Spirituali militum curae*, allorché, nello spiegare la natura cumulativa della giurisdizione dell'ordinario militare con quella dei vescovi diocesani, offriva la seguente ragione: «nam personae

<sup>47</sup> Questo filo argomentativo è presente in tutta la monografia di G. LO CASTRO, *Le prelature personali. Profili giuridici*, Milano: Giuffrè<sup>2</sup>, 1999.

<sup>48</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Discorso*, del 17 marzo 2001, in *L'Osservatore Romano*, 18 marzo 2001, p. 6.

<sup>49</sup> Secondo alcuni l'espressione "porzione" del Popolo di Dio, invece di "parte", venne adoperata dal Concilio per segnalare che era una parte che conteneva il tutto della Chiesa, sicché bisognerebbe riservarla per le Chiese particolari territoriali, che possiedono la pienezza dell'immagine della cattolicità (cfr. specialmente H. LEGRAND, *Nature de l'églises particulière et rôle de l'évêque dans l'église*, in *La charge pastorale des évêques*, a cura di W. Onclin e P. Veuillot, Paris: Cerf, 1969, p. 106). Nondimeno, non ci sono differenze sostanziali semantiche fra *pars* e *portio* e non consta che i Padri conciliari avessero optato in favore della parola *portio* nel senso accennato da Legrand (cfr. R. WEBER, *Das Volk als Strukturelement der kirchlichen Zirkumskription*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, 181 (2012), pp. 136-138 e IDEM, *El concepto de pueblo de las circunscripciones eclesiásticas*, Roma: Edusc, 2012, pp. 131-146). La proposta di Legrand, seguita da altri teologi, di riservare l'espressione in questione alle immagini complete della cattolicità è legittima, ma non vincolante. Peraltro esistono anche ragioni di peso che portano a preferire l'uso di questa espressione per parlare di tutte le comunità condotte da un Pastore con funzione episcopale, aiutato dal clero (cfr., per esempio, J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, ed. italiana a cura di L. Graziano, Venezia: Marcianum Press, 2007, pp. 209-214).

<sup>50</sup> A questa conclusione arrivò il *Coetus studiorum "De Populo Dei"* nella seduta dell'11 marzo 1980 (cfr. *Communicationes*, 12 [1980], p. 279).

ad Ordinariatum pertinentes esse pergunt fideles etiam illius Ecclesiae particularis cuius populi portionem ratione domicilii vel ritus efformant» (art. 4, 3°).

Si nota anche un progresso nella comprensione di questo fenomeno (soprattutto se si compara con i dubbi sorti poco prima della promulgazione del Codice) nella considerazione proposta dal documento del 1992 della Congregazione per la dottrina della fede circa la Chiesa come comunione: «Per una visione più completa di questo aspetto della comunione ecclesiale -unità nella diversità-, è necessario considerare che esistono istituzioni e comunità stabilite dall’Autorità Apostolica per peculiari compiti pastorali. Esse *in quanto tali* appartengono alla Chiesa universale, pur essendo i loro membri anche membri delle Chiese particolari dove vivono ed operano. Tale appartenenza alle Chiese particolari, con la *flessibilità* che le è propria, trova diverse espressioni giuridiche. Ciò non solo non intacca l’unità della Chiesa particolare fondata nel Vescovo, bensì contribuisce a dare a quest’unità l’interiore diversificazione propria della *comunione*»<sup>51</sup>.

Se si riprendono ora i principi sopra segnalati relativi all’ecclesiologia del Vaticano II si vede, infatti, come in base alle dimensioni universale e particolare dell’episcopato e del conseguente principio di collaborazione fra i pastori, risulti logico il fatto che vengano costituiti incarichi episcopali per la realizzazione di speciali opere pastorali in favore di fedeli di più diocesi, i quali appartengono – con il ruolo attivo proprio dei battezzati – e alle diocesi e alle comunità create per questa finalità, senza che ciò implichi nessun conflitto di sorta, ma, al contrario, esso sia espressione della ricchezza della comunione ecclesiastica, nonché conseguenza del fatto che l’esercizio della potestà ecclesiastica è un servizio pastorale. La recezione dell’auspicio conciliare circa le prelature personali passa attraverso una previa comprensione di questi principi ecclesiologici. La loro profonda assimilazione aiuterà ad utilizzare questa figura – la quale rende flessibile l’organizzazione pastorale senza necessità di ricorrere ad altre soluzioni non previste dalla legge generale – quale strumento utile per affrontare in maniera incisiva ed efficace alcune sfide pastorali che la nuova evangelizzazione presenta.

*Eduardo Baura*

---

<sup>51</sup> Si potrebbe forse pensare che questo testo rifletta il progresso dello stesso Cardinale Ratzinger nella spiegazione teologica delle prelature personali. In ogni caso, tutto fa pensare che l’idea delle comunità di fedeli che continuano ad appartenere alle loro rispettive diocesi, istituite dalla Santa Sede sotto la guida pastorale di un prelado, fosse presente nella mente di Benedetto XVI allorché propose l’erezione di una prelatura personale per l’attenzione di fedeli tradizionalisti intenzionati a tornare alla piena comunione, come si rese noto il 14 settembre 2011.